

**Prova civile - esibizione delle prove - ordine di esibizione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 26/05/2014**

Inosservanza del termine ordinatorio di esibizione dei documenti - Conseguenze - Inutilizzabilità dei documenti - Esclusione - Fondamento.

L'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 26/05/2014